

Bruxelles, 10 febbraio 2015
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0256 (COD)**

**5708/1/15
REV 1**

**EUROJUST 16
EPPO 10
CATS 12
COPEN 17
CODEC 123**

NOTA

Origine:	presidenza
Destinatario:	delegazioni
n. doc. prec.:	5327/15 EUROJUST 4 EPPO 3 CATS 4 COPEN 6 CODEC 54
n. doc. Comm.:	12566/13 EUROJUST 59 EPPO 4 CATS 36 COPEN 109 CODEC 2163
Oggetto:	Proposta di regolamento che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) - Nuovo testo riveduto del Capo IV e dell'Allegato II

Si allega per i delegati un testo riveduto del Capo IV e dell'Allegato II del progetto di regolamento. Il testo tiene conto delle discussioni tenutesi alla riunione del Gruppo "Cooperazione in materia penale" del 27 gennaio nonché delle osservazioni scritte pervenute dalle delegazioni. Tutte le modifiche apportata alle ultime versioni rivedute del testo, docc. 5327/15 e 5708/15, sono sottolineate.

Capo IV

¹Trattamento delle informazioni

Articolo x

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

- a) ²"dati personali", qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile (in prosieguo "interessato"); si considera identificabile la persona che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento ad un numero di identificazione o ad uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, economica, culturale o sociale;**
- b) "dati personali operativi", tutti i dati trattati da Eurojust ai fini dell'espletamento dei compiti previsti dall'articolo 2;**
- c) "dati personali amministrativi", tutti i dati personali trattati da Eurojust diversi da quelli trattati ai fini dell'espletamento dei compiti previsti dall'articolo 2;**

¹ La Commissione ha una riserva sul Capo IV e ritiene che il regolamento 45/2001 dovrebbe applicarsi a tutti i dati trattati da Eurojust. FI, AT e PT hanno riserve d'esame su tale Capo.

² Le definizioni saranno eventualmente riesaminate in un secondo tempo [...] tenendo conto dei negoziati in corso sul "pacchetto sulla protezione dei dati".

- d) **"trattamento di dati personali"** (in prosieguo **"trattamento"**) qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali, come raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, raffronto o interconnessione, nonché blocco, cancellazione o distruzione;
- e) **"trasferimento di dati personali"**, la comunicazione di dati personali, messi attivamente a disposizione di un numero limitato di parti identificate, con la consapevolezza o l'intenzione del mittente di consentire al destinatario di accedere ai dati personali;
- g) **"Autorità di controllo nazionale/nazionali"**: la o le autorità nazionali competenti designate dallo Stato membro per controllare [...] il trattamento dei dati personali in quello specifico Stato membro.

Articolo 26 bis

Principi generali di protezione dei dati

I dati personali sono:

- a) **trattati in modo imparziale³ e lecito;**

³ Riserva d'esame della Slovenia.

- b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e [...] trattati in modo non incompatibile con tali finalità; il trattamento successivo dei dati personali per scopi storici, statistici o scientifici non è ritenuto incompatibile, purché Eurojust fornisca garanzie appropriate, in particolare per assicurare che i dati non siano trattati per altri fini;
- c) adeguati, pertinenti e non eccessivi rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- d) esatti e aggiornati; devono essere prese tutte le misure ragionevoli per garantire che i dati personali inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati siano cancellati o rettificati tempestivamente;
- e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati [...] per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati [...];
- f) trattati in modo da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali e la riservatezza del trattamento di dati.

Articolo [...] 26 ter

Dati personali amministrativi

Il regolamento (CE) n. 45/2001 si applica a tutti i dati personali amministrativi detenuti da Eurojust.

Articolo 27

Trattamento dei dati personali operativi

1. Nella misura in cui sia necessario per **svolgere i suoi compiti**, [...] Eurojust può, nell'ambito delle sue competenze e al fine di svolgere le sue funzioni operative, trattare con procedimenti automatizzati o casellari manuali strutturati a norma del presente regolamento soltanto i dati personali di cui all'allegato 2, punto 1, riguardanti persone che, in base alla **legislazione [...]** nazionale degli Stati membri interessati, sono sospettate o **accusate** di aver commesso un reato di sua competenza o di avervi partecipato, o che sono state condannate per siffatto reato.
2. Eurojust può trattare soltanto i dati personali di cui all'allegato 2, punto 2, riguardanti persone che, in base alla **legislazione [...]** nazionale degli Stati membri interessati, sono considerate testimoni o vittime in un'indagine o azione penale riguardante una o più forme di criminalità e uno o più reati di cui all'articolo 3, [...] Il trattamento di tali dati personali può aver luogo solo se [...] necessario per svolgere i compiti [...] di Eurojust, nell'ambito delle sue competenze e al fine di svolgere le sue funzioni operative.
3. In casi eccezionali Eurojust può anche trattare, per un periodo limitato che non può superare il tempo necessario per concludere il caso in relazione al quale sono trattati, dati personali diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 2 riguardanti le circostanze di un reato, se sono di rilevanza immediata e rientrano nell'ambito di indagini in corso che Eurojust coordina o contribuisce a coordinare e se il loro trattamento è [...] necessario per le finalità di cui al paragrafo 1. Il responsabile della protezione dei dati di cui all'articolo 31 è immediatamente informato di ciò e delle circostanze specifiche che giustificano la necessità del trattamento di tali dati personali. Qualora questi altri dati riguardino testimoni o vittime ai sensi del paragrafo 2, la decisione di trattarli è presa di comune accordo dai [...] membri nazionali **competenti**.

4. Eurojust può trattare, mediante procedimenti automatizzati o meno, dati personali **operativi** che rivelino la razza, l'origine etnica, le opinioni politiche, la religione o le convinzioni personali, l'appartenenza sindacale e **dati genetici, o dati relativi alla salute o alla vita sessuale**, soltanto se **strettamente** necessario per le indagini nazionali pertinenti e per il coordinamento al suo interno e se tali dati integrano altri dati personali **operativi relativi alla stessa persona** già trattati da Eurojust. Il responsabile della protezione dei dati è immediatamente informato di ciò **e delle circostanze specifiche che giustificano la necessità del trattamento di tali dati personali**. Tali dati non possono essere trattati nell'indice di cui all'articolo 24, paragrafo 4. Qualora questi altri dati riguardino testimoni o vittime ai sensi del paragrafo 3, la decisione di trattarli è presa dai **membri nazionali competenti**⁴. [...] .

4 bis. Nessuna decisione che comporti conseguenze giuridiche negative per l'interessato si basa unicamente su un trattamento automatizzato di dati di cui al paragrafo 4.

[...]

⁴ Eventuale considerando da aggiungere per stabilire che il collegio può emettere orientamenti generici per tali eccezioni.

Articolo 28

Termini per la conservazione dei dati personali operativi

1. I dati personali **operativi** trattati da Eurojust **non sono conservati dalla stessa più del tempo necessario allo svolgimento dei suoi compiti. In particolare, fatto salvo il paragrafo 3, i dati personali di cui all'articolo 27** non possono essere conservati oltre la prima data applicabile tra le seguenti::
 - a) la scadenza del termine di prescrizione dell'azione penale in tutti gli Stati membri interessati dall'indagine e dall'azione penale;
 - b) la data in cui **Eurojust è informato che** la persona è assolta e la decisione giudiziaria diventa definitiva. **Quando la decisione giudiziaria diventa definitiva lo Stato membro interessato informa tempestivamente Eurojust;**
 - c) tre anni dopo la data in cui è divenuta definitiva la decisione giudiziaria dell'ultimo degli Stati membri interessati dall'indagine o dall'azione penale;
 - d) la data in cui Eurojust e gli Stati membri interessati constatano o convengono di comune accordo che non è più necessario il coordinamento delle indagini o dell'azione penale di Eurojust, salvo che non sussista l'obbligo di fornire questa informazione a Eurojust in conformità dell'articolo 21, paragrafo 5 o 6;
 - e) tre anni dopo la data in cui i dati sono stati trasmessi in conformità dell'articolo 21, paragrafo 4 [...] o 5 [...].

2. Il rispetto dei termini per la conservazione, previsti al paragrafo **1**, è costantemente verificato mediante un idoneo trattamento automatizzato, **in particolare dal momento in cui Eurojust chiude il caso**. In ogni caso, una verifica della necessità di conservare i dati è effettuata ogni tre anni dopo il loro inserimento **e si applica poi al caso nel suo complesso**. Se i dati delle persone di cui all'articolo 27, paragrafo 4, sono conservati per più di cinque anni, ne è informato il garante europeo della protezione dei dati⁵.
3. Qualora sia scaduto uno dei termini di cui al paragrafo **1** [...], Eurojust verifica la necessità di conservare i dati più a lungo per poter assolvere i suoi compiti, e può decidere di conservare tali dati a titolo di deroga fino alla verifica successiva. I motivi dell'ulteriore conservazione devono essere giustificati e registrati. Se non è deciso nulla in merito all'ulteriore conservazione dei dati personali al momento della verifica, questi sono cancellati **immediatamente**. [...] . [...] [...]
4. Quando, in conformità del paragrafo 3, i dati sono conservati oltre le date di cui al paragrafo 1 il garante europeo della protezione dei dati verifica ogni tre anni la necessità di conservarli.
5. [...] [...] Quando sia scaduto il termine per la conservazione dell'ultimo dato automatizzato proveniente dal fascicolo, ciascun elemento del fascicolo in questione è [...] distrutto, **ad eccezione di eventuali documenti originali che Eurojust ha ricevuto dalle autorità nazionali e che devono essere restituiti agli organismi da cui sono pervenuti**.

⁵ Riserva d'esame della Slovacchia.

6. Qualora Eurojust abbia coordinato indagini o azioni penali, i membri nazionali interessati informano **gli altri membri nazionali interessati ogniqualvolta ricevano informazioni secondo cui il caso è stato archiviato o tutte le decisioni giudiziarie relative ad esso sono diventate definitive.** [...] [...]

Articolo 28 bis⁶

Sicurezza dei dati personali operativi

1. Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali operativi nell'ambito del presente regolamento, Eurojust e, nella misura in cui sia interessato dai dati da questo trasmessi, ciascuno Stato membro assicurano la protezione dei dati personali contro la distruzione accidentale o illecita, la perdita accidentale o la diffusione, l'alterazione e l'accesso non autorizzati o contro qualsiasi altra forma di trattamento non autorizzato.
2. Eurojust e ciascuno Stato membro mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate in materia di sicurezza dei dati e in particolare misure atte a:
 - a) negare l'accesso alle attrezzature usate per il trattamento di dati personali alle persone non autorizzate (controllo dell'accesso alle attrezzature);
 - b) impedire che persone non autorizzate leggano, copino, modifichino o rimuovano supporti di dati (controllo dei supporti di dati);
 - c) impedire che siano introdotti, consultati, modificati o cancellati dati personali senza autorizzazione (controllo della conservazione);
 - d) impedire che persone non autorizzate utilizzino sistemi di trattamento automatizzato di dati mediante attrezzature per la trasmissione di dati (controllo dell'utente);

⁶ Riserva d'esame della Slovacchia.

- e) **garantire che le persone autorizzate a usare un sistema di trattamento automatizzato di dati possano accedere esclusivamente ai dati cui si riferisce la loro autorizzazione d'accesso (controllo dell'accesso ai dati);**
 - f) **garantire la possibilità di verificare e accertare a quali organismi sono trasmessi dati personali in caso di comunicazione di dati (controllo della comunicazione);**
 - g) **garantire la possibilità di verificare e accertare a posteriori quali dati personali sono stati introdotti nei sistemi di trattamento automatizzato dei dati, il momento dell'introduzione e la persona che l'ha effettuata (controllo dell'introduzione);**
 - h) **impedire che dati personali possano essere letti, copiati, modificati o cancellati senza autorizzazione durante il trasferimento dei dati o il trasporto di supporti di dati (controllo del trasporto);**
 - i) **garantire che in caso di guasto i sistemi installati possano essere ripristinati immediatamente (ripristino);**
 - j) **garantire che le funzioni del sistema non siano difettose, che eventuali errori di funzionamento siano segnalati immediatamente (affidabilità) e che i dati conservati non possano essere corrotti dal cattivo funzionamento del sistema (integrità).**
- 3. Eurojust e gli Stati membri definiscono meccanismi per garantire che le esigenze della sicurezza siano prese in considerazione oltre i limiti dei sistemi d'informazione.**
- 4. In caso di violazione della sicurezza riguardante dati personali, Eurojust comunica la violazione al responsabile della protezione dei dati, al garante europeo della protezione dei dati e agli Stati membri interessati senza indugio e, se possibile, entro 24 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza.**

Articolo 29

Registrazione e documentazione dei dati personali operativi

1. Ai fini della verifica della liceità del trattamento dei dati e dell'autocontrollo e per garantire l'integrità e la sicurezza dei dati, Eurojust provvede affinché siano registrati la raccolta, la modifica, l'accesso, la comunicazione, l'interconnessione e la cancellazione di dati personali **operativi** [...]. **Provvede anche affinché sia registrata la trasmissione a terzi.** I registri o la documentazione sono cancellati dopo 18 mesi, salvo che **essi** siano necessari per un controllo in corso.
2. I registri o la documentazione preparati ai sensi del paragrafo 1 sono trasmessi, su richiesta, al garante europeo della protezione dei dati⁷. Il garante europeo della protezione dei dati utilizza tali informazioni solo per il controllo della protezione dei dati e per garantire un trattamento corretto dei dati, nonché la loro integrità e sicurezza.

Articolo 30

Accesso autorizzato ai dati personali operativi

Possono avere accesso ai dati personali **operativi** trattati da Eurojust [...], nello svolgimento dei compiti di Eurojust e nei limiti previsti agli articoli 24, 25 e 26, soltanto i membri nazionali, i loro aggiunti e assistenti, le persone di cui all'articolo 20, paragrafo 2, nella misura in cui sono collegate al sistema automatico di gestione dei fascicoli, e il personale autorizzato di Eurojust.

Articolo 31

Responsabile della protezione dei dati

1. Il comitato esecutivo nomina un responsabile della protezione dei dati [...], **che è un membro del personale appositamente designato a tale scopo. Nello svolgimento delle sue funzioni agisce in piena indipendenza e non può ricevere alcuna istruzione.**

⁷ Riserva d'esame della Slovacchia.

- 1 bis. Il responsabile della protezione dei dati è scelto in funzione delle sue qualità personali e professionali e, in particolare, delle sue conoscenze specifiche in materia di protezione dei dati.**
- 1 ter. Il responsabile della protezione dei dati è nominato per un periodo di quattro anni. Il suo mandato è rinnovabile, ma la durata complessiva del mandato non può superare gli otto anni. Può essere rimosso dalla carica di responsabile della protezione dei dati dal comitato esecutivo solo con il consenso del garante europeo della protezione dei dati, se non soddisfa più le condizioni richieste per l'esercizio delle sue funzioni.**
- 2. [...] Il responsabile della protezione dei dati ha in particolare i seguenti compiti per quanto riguarda il trattamento dei dati personali:**
- aa) assicurare il rispetto, da parte di Eurojust, delle disposizioni in materia dei dati protezione dei dati del presente regolamento, del regolamento 45/2001, delle pertinenti disposizioni in materia di protezione dei dati contenute nel regolamento interno di Eurojust;**
 - a) garantire che sia mantenuta traccia del trasferimento e del ricevimento di dati personali in conformità delle disposizioni da stabilire nel regolamento interno di Eurojust;**
 - b) cooperare con il personale di Eurojust preposto alle procedure, alla formazione e alla consulenza in materia di trattamento dati e con il garante europeo della protezione dei dati;**
 - bb) garantire che gli interessati siano informati, su richiesta, dei diritti spettanti loro ai sensi del presente regolamento;**
 - c) redigere una relazione annuale e trasmetterla al collegio e al garante europeo della protezione dei dati.**
- 3. Nello svolgimento dei suoi compiti, il responsabile della protezione dei dati ha accesso a tutti i dati trattati da Eurojust e a tutti i locali di Eurojust.**

4. I membri del personale Eurojust che assistono il responsabile della protezione dei dati nell'esercizio delle sue funzioni hanno accesso ai dati personali trattati presso Eurojust e ai locali di Eurojust nella misura necessaria allo svolgimento dei loro compiti.
5. Qualora ritenga che non siano state rispettate le disposizioni **del** regolamento (CE) n. 45/2001 [...] **relative al trattamento dei dati personali amministrativi o le disposizioni del presente regolamento** relative al trattamento dei dati personali **operativi**, il responsabile della protezione dei dati ne informa il direttore amministrativo chiedendogli di porre rimedio all'inadempienza entro un dato termine. Se il direttore amministrativo [...] non pone rimedio al trattamento non conforme entro il termine determinato, il responsabile della protezione dei dati **si rivolge al collegio** [...] e concorda un termine per la risposta. [...] **Se il collegio non pone rimedio al trattamento non conforme entro il termine determinato, il responsabile della protezione dei dati si rivolge al garante europeo della protezione dei dati**⁸ [...] [...]

Articolo 32

Modalità per l'esercizio del diritto di accesso ai dati personali operativi

1 bis. Qualsiasi interessato ha diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano trattati da Eurojust, alle condizioni previste dal presente articolo.

1. L'interessato che desidera esercitare il diritto di accesso ai dati personali **operativi che lo riguardano trattati da Eurojust** può presentare, gratuitamente, un'apposita domanda [...] all'autorità **di controllo nazionale** [...] nello Stato membro di sua scelta. L'autorità sottopone la domanda a Eurojust senza indugio, in ogni caso entro un mese dal ricevimento.
2. Senza indebito ritardo e in ogni caso entro tre mesi dal ricevimento, Eurojust risponde alla domanda.

⁸ Riserva d'esame della Slovacchia sulla scelta del garante europeo della protezione dei dati.

2 bis. L'accesso ai dati personali operativi sulla base di domande presentate a norma del paragrafo 1 [...] può essere rifiutato o limitato ove [...] tale rifiuto o limitazione costituisca una misura necessaria per:

- a) consentire il corretto svolgimento dei compiti di Eurojust;**
- b) garantire che nessuna indagine o azione penale nazionale sia compromessa;**
- c) proteggere i diritti e le libertà di terzi.**

Nel valutare l'applicabilità di un'esenzione, si tiene conto degli interessi [...] dell'interessato.

- 3. Eurojust consulta le autorità competenti degli Stati membri interessati sulla decisione da prendere. La decisione di accesso ai dati è subordinata alla stretta cooperazione tra Eurojust e gli Stati membri direttamente interessati dalla loro comunicazione. Se uno Stato membro si oppone alla risposta proposta da Eurojust, comunica la motivazione a Eurojust. Eurojust rispetta tali opposizioni. In seguito viene comunicato alle autorità competenti il contenuto della decisione di Eurojust tramite i membri nazionali interessati.**
- 4. [...]**
- 5. [...]**

6. I membri nazionali interessati dalla domanda la trattano e decidono in nome di Eurojust. [...] Quando sono in disaccordo, i membri nazionali si rivolgono al collegio, che decide in merito alla domanda con la maggioranza dei due terzi.

6 bis. Eurojust informa per iscritto l'interessato dell'eventuale rifiuto o limitazione dell'accesso, dei relativi motivi e del diritto di proporre reclamo al garante europeo della protezione dei dati⁹. Se l'accesso è negato oppure se nessun dato personale relativo al richiedente è trattato da Eurojust, quest'ultimo comunica al richiedente l'avvenuta verifica senza fornire indicazioni che possano rivelare se il richiedente è conosciuto o meno.

[...] Articolo 33

Rettifica, cancellazione e blocco dei dati personali operativi

1 bis. Qualsiasi interessato ha il diritto di chiedere a Eurojust che i dati personali operativi che lo riguardano siano rettificati se inesatti o incompleti o se la loro introduzione o conservazione è contraria al presente regolamento, e che, laddove possibile e necessario, siano completati o aggiornati.

1 ter. Qualsiasi interessato ha il diritto di chiedere a Eurojust che i dati personali operativi in possesso di Eurojust che lo riguardano siano cancellati se non sono più necessari per le finalità per cui sono stati lecitamente raccolti o successivamente trattati.

⁹ Riserva d'esame della Slovacchia sul garante europeo della protezione dei dati.

1 quater. I dati personali operativi sono bloccati anziché cancellati se sussistono fondati motivi di ritenere che la cancellazione possa compromettere i legittimi interessi dell'interessato. I dati bloccati sono trattati solo per lo scopo che ne ha impedito la cancellazione.

1. Se i dati personali in possesso di Eurojust da rettificare, cancellare o sottoporre a limitazione di trattamento [...] sono stati forniti da paesi terzi, organizzazioni internazionali o **organismi dell'Unione** [...], Eurojust provvede alla loro rettifica, cancellazione o al [...] **blocco** del loro trattamento.
2. Se i dati personali in possesso di Eurojust da rettificare, cancellare o sottoporre a limitazione di trattamento [...] sono stati forniti direttamente dagli Stati membri, Eurojust provvede alla loro rettifica, cancellazione o [...] al **blocco** del loro trattamento in collaborazione con gli Stati membri.
3. Se i dati errati sono stati trasferiti con altro mezzo appropriato o se gli errori nei dati forniti da Stati membri sono dovuti a mancato trasferimento o sono trasferiti in violazione del presente regolamento, oppure al fatto che Eurojust ha immesso, ripreso o conservato i dati in modo errato o in violazione del presente regolamento, Eurojust li rettifica o li cancella in collaborazione con gli Stati membri interessati.
4. [...] [...]

5. Senza indebito ritardo e in ogni caso entro tre mesi dal ricevimento della domanda, Eurojust informa per iscritto l'interessato che i dati che lo riguardano sono stati rettificati, cancellati o sottoposti a [...] **blocco** di trattamento.
6. Eurojust informa per iscritto l'interessato di ogni rifiuto di rettifica, cancellazione o limitazione di trattamento e delle possibilità di proporre reclamo al garante europeo della protezione dei dati e di proporre ricorso giurisdizionale.
- 6 bis. Su richiesta delle autorità competenti di uno Stato membro, del suo membro nazionale o del suo eventuale corrispondente nazionale, e sotto la loro responsabilità, Eurojust rettifica o cancella i dati personali da esso trattati e trasmessi o inseriti da tale Stato membro, dal suo membro nazionale o dal suo corrispondente nazionale.**
- 6 ter. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, tutti i fornitori e destinatari di tali dati sono informati senza indugio. I destinatari provvedono quindi alla rettifica, alla cancellazione o al blocco di trattamento dei dati nei rispettivi sistemi, conformemente alle norme loro applicabili.**

Articolo 34

Responsabilità in materia di protezione dei dati

1. Eurojust tratta i dati personali **operativi** in modo che sia possibile individuare l'autorità che li ha forniti o i sistemi da cui sono stati ottenuti.
2. La responsabilità della qualità dei dati personali **operativi** incombe allo Stato membro che ha fornito i dati [...] a Eurojust, e a Eurojust per quanto riguarda i dati personali **operativi** forniti da organismi dell'Unione, paesi terzi o organizzazioni internazionali oppure ottenuti da fonti accessibili al pubblico.
3. La responsabilità del rispetto del regolamento (CE) n. 45/2001 e del presente regolamento incombe a Eurojust. La responsabilità della liceità del trasferimento di dati personali **operativi** incombe, per i dati [...] forniti a Eurojust da Stati membri, allo Stato membro che li ha forniti e, per i dati personali **operativi** forniti da Eurojust a Stati membri, organismi dell'Unione, paesi terzi o organizzazioni internazionali, a Eurojust.

4. Fatte salve altre disposizioni del presente regolamento, Eurojust è responsabile di tutti i dati da esso trattati.

Articolo 34 bis¹⁰

Controllo da parte dell'autorità di controllo nazionale

1. **Le autorità di controllo nazionali hanno il compito di controllare, in modo indipendente e nel rispetto della legislazione nazionale, affinché il trasferimento, il reperimento e la comunicazione a Eurojust di dati personali operativi da parte dello Stato membro interessato avvengano in modo lecito e di esaminare se tale trasferimento, reperimento o comunicazione non ledano i diritti degli interessati.**
2. **Le autorità di controllo nazionali informano il garante europeo della protezione dei dati delle azioni che intraprendono in relazione a Eurojust.**
3. **Chiunque ha diritto di chiedere all'autorità di controllo nazionale di verificare la liceità del trasferimento o della comunicazione a Eurojust, in qualsiasi forma, di dati personali operativi che lo riguardano, e dell'accesso a tali dati da parte dello Stato membro interessato. Tale diritto è esercitato conformemente alla legislazione nazionale dello Stato membro in cui la domanda è presentata.**

¹⁰ Riserve d'esame sugli articoli 34bis-35 - AT, BE, BG, CZ, ES, FR, LT, PL, PT, SI, SK

Controllo da parte del garante europeo della protezione dei dati

- 1. Il garante europeo della protezione dei dati ha il compito di controllare e assicurare l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento relative alla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali operativi da parte di Eurojust, e di fornire a Eurojust e agli interessati pareri su tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali operativi. A tal fine assolve le funzioni previste al paragrafo 2, esercita i poteri attribuitigli dal paragrafo 3 e coopera con le autorità di controllo nazionali ai sensi dell'articolo 35.**
- 2. In applicazione del presente regolamento, il garante europeo della protezione dei dati:**
 - a) tratta i reclami e compie i relativi accertamenti, e ne comunica l'esito agli interessati entro un termine ragionevole;**
 - b) svolge indagini di propria iniziativa o in seguito a un reclamo e ne comunica l'esito agli interessati entro un termine ragionevole;**
 - c) controlla e garantisce l'applicazione da parte di Eurojust delle disposizioni del presente regolamento e di qualsiasi altro atto dell'Unione relativo alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;**
 - d) consiglia Eurojust, di propria iniziativa o su richiesta, in ordine a qualsiasi argomento relativo al trattamento di dati personali, in particolare prima che adottati regolamentazioni interne relative alla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali riguardo al trattamento di dati personali operativi;**

- 3. In applicazione del presente regolamento e tenendo conto delle implicazioni per le indagini e le azioni penali degli Stati membri, il garante europeo della protezione dei dati può:**
- a) offrire consulenza agli interessati nell'esercizio dei loro diritti;**
 - b) rivolgersi a Eurojust in caso di asserita violazione delle disposizioni sul trattamento dei dati personali e, ove opportuno, presentare proposte volte a porre rimedio a tale violazione e a migliorare la protezione degli interessati;**
 - c) ordinare che siano soddisfatte le richieste di esercizio di determinati diritti in relazione ai dati allorché dette richieste siano state respinte in violazione degli articoli 39 e 40;**
 - d) rivolgere avvertimenti o moniti a Eurojust;**
 - e) ordinare a Eurojust di effettuare la rettifica, il blocco, la cancellazione o la distruzione dei dati che sono stati trattati in violazione delle disposizioni sul trattamento dei dati personali operativi e la notificazione di tali misure ai terzi ai quali tali dati sono stati comunicati;**
 - f) vietare a titolo provvisorio o definitivo specifici trattamenti da parte di Eurojust in violazione delle disposizioni sul trattamento dei dati personali;**
 - g) rivolgersi a Eurojust e, se necessario, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione;**
 - h) adire la Corte di giustizia dell'Unione europea alle condizioni previste dal trattato;**
 - i) intervenire nelle cause dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea.**

4. Il garante europeo della protezione dei dati ha il potere di:
- a) ottenere da Eurojust l'accesso a tutti i dati personali operativi e a tutte le informazioni necessarie alle sue indagini;
 - b) accedere a tutti i locali in cui Eurojust svolge le sue attività se si può ragionevolmente supporre che in essi sia svolta un'attività in applicazione del presente regolamento.
5. Il garante europeo della protezione dei dati elabora una relazione annuale sulle attività di controllo riguardanti Eurojust. Le autorità di controllo nazionali sono invitate a formulare osservazioni su tale relazione prima che essa diventi parte integrante della relazione annuale del garante europeo della protezione dei dati di cui all'articolo 48 del regolamento (CE) n. 45/2001. Il garante europeo della protezione dei dati [...] tiene nella massima considerazione le osservazioni delle autorità di controllo nazionali e, in ogni caso, fa riferimento a queste nella relazione annuale.

Articolo 35

Cooperazione tra il garante europeo della protezione dei dati e le autorità di controllo nazionali

1. Il garante europeo della protezione dei dati agisce in stretta cooperazione con le autorità **di controllo** nazionali [...] riguardo a temi [...] che richiedono un contributo nazionale, in particolare se esso o un'autorità **di controllo** nazionale [...] constata notevoli differenze tra le pratiche degli Stati membri o trasferimenti potenzialmente illeciti nell'uso dei canali Eurojust per lo scambio di informazioni, o in relazione a questioni sollevate da una o più autorità di controllo nazionali sull'attuazione e interpretazione del presente regolamento.

- 2. Il garante europeo della protezione dei dati si avvale delle competenze e dell'esperienza delle autorità di controllo nazionali nell'espletamento delle sue funzioni di cui all'articolo 34 bis, paragrafo 2. Tenuto debito conto del principio di sussidiarietà e proporzionalità, nello svolgimento di ispezioni comuni con il garante europeo della protezione dei dati, i membri e il personale delle autorità di controllo nazionali hanno poteri equivalenti a quelli di cui all'articolo 34 ter, paragrafo 4, e sono vincolati dal medesimo obbligo di cui all'articolo 59. [...] [...] Il garante europeo della protezione dei dati e le autorità di controllo nazionali, ciascuno nei limiti delle proprie competenze, possono scambiare informazioni pertinenti [...] e assistersi vicendevolmente nello svolgimento di revisioni e ispezioni. [...]**
- 2 bis. Il garante europeo della protezione dei dati tiene pienamente informate le autorità di controllo nazionali relativamente a tutte le questioni che le riguardano direttamente o sono per loro altrimenti pertinenti. Su richiesta di una o più autorità di controllo nazionali il garante europeo della protezione dei dati le informa riguardo a questioni specifiche.**
- 2 ter. In casi riguardanti i dati provenienti da uno o più Stati membri, compresi i casi di cui all'articolo 36, paragrafo 2, il garante europeo della protezione dei dati consulta le autorità di controllo nazionali interessate. Il garante europeo della protezione dei dati non decide in merito agli ulteriori provvedimenti da adottare prima che tali autorità di controllo nazionali non gli abbiano comunicato la propria posizione, entro un termine specificato dal garante, non inferiore a un mese e non superiore a tre mesi. Il garante europeo della protezione dei dati tiene nella massima considerazione la posizione delle autorità di controllo nazionali interessate. Qualora non intenda seguire la loro posizione, il garante europeo della protezione dei dati le informa in merito, [...] giustifica la propria decisione e sottopone la questione al consiglio di cooperazione di cui al paragrafo 3.**

Qualora reputi che si tratti di casi di estrema urgenza, il garante europeo della protezione dei dati può decidere di prendere provvedimenti immediati. In tali casi informa immediatamente le autorità di controllo nazionali interessate e giustifica la natura urgente della situazione e il provvedimento adottato.

3. Le autorità di controllo nazionali e il garante europeo della protezione dei dati si riuniscono ai fini di cui al presente articolo a seconda delle necessità **e almeno due volte all'anno nell'ambito di un consiglio di cooperazione, qui istituito.** I costi di tali riunioni e la gestione delle stesse sono a carico del garante europeo della protezione dei dati. Nella prima riunione è adottato **a maggioranza semplice** il regolamento interno del **consiglio di cooperazione**. Ulteriori metodi di lavoro sono elaborati congiuntamente, se necessario.
4. **Il consiglio di cooperazione è composto da un rappresentante di un'autorità di controllo nazionale di ciascuno Stato membro e dal garante europeo della protezione dei dati.**
5. **Il consiglio di cooperazione agisce in piena indipendenza nello svolgimento dei compiti di cui al paragrafo 6 e non sollecita né accetta istruzioni da alcuno.**
- 5 bis. Il consiglio di cooperazione esamina i casi che gli sono sottoposti dal garante europeo della protezione dei dati in conformità del paragrafo 2 quater e può chiedere a quest'ultimo di rivalutare, se opportuno, la propria posizione. Il consiglio di cooperazione adotta tali decisioni a maggioranza di due terzi dei suoi membri.**
6. **Il consiglio di cooperazione ha i seguenti compiti:**
 - (a) **discutere la politica e la strategia generali riguardo al controllo della protezione dei dati di Eurojust, all'ammissibilità del trasferimento, al reperimento e alla comunicazione a Eurojust di dati personali da parte degli Stati membri;**

- (b) esaminare le difficoltà di interpretazione o applicazione del presente regolamento;**
- c) studiare i problemi generali inerenti all'esercizio di un controllo indipendente o all'esercizio dei diritti degli interessati;**
- d) discutere ed elaborare proposte armonizzate per soluzioni comuni alle questioni di cui al paragrafo 1;**
- e) discutere i casi sottoposti dal garante europeo della protezione dei dati in conformità del paragrafo 2 ter;**
- f) discutere i casi sottoposti da autorità di controllo nazionali, e**
- g) promuovere la sensibilizzazione del pubblico in materia di diritti di protezione dei dati.**

7. Il garante europeo della protezione dei dati e le autorità di controllo nazionali, ciascuno nei limiti delle rispettive competenze, tengono nella massima considerazione i pareri, gli orientamenti, le raccomandazioni e le migliori prassi convenute dal consiglio di cooperazione.

Articolo 36

Diritto di proporre reclamo al garante europeo della protezione dei dati riguardo ai dati personali operativi

- 1 bis. L'interessato che ritenga che il trattamento dei dati personali che lo riguardano da parte di Eurojust non sia conforme alle disposizioni del presente regolamento ha il diritto di proporre reclamo al garante europeo della protezione dei dati.**
1. Se il reclamo presentato dall'interessato riguarda una decisione di cui all'articolo 32 o 33, il garante europeo della protezione dei dati consulta l'autorità di controllo nazionale o l'autorità giudiziaria competente dello Stato membro da cui provengono i dati o dello Stato membro direttamente interessato. La decisione del garante europeo della protezione dei dati, che può estendere il rifiuto alla comunicazione di qualsiasi informazione, è adottata in stretta collaborazione con l'autorità di controllo nazionale o l'autorità giudiziaria competente.
 2. Se il reclamo riguarda il trattamento di dati forniti a Eurojust da uno Stato membro, il garante europeo della protezione dei dati si accerta che le opportune verifiche siano state effettuate correttamente, in stretta collaborazione con l'autorità di controllo nazionale dello Stato membro che ha fornito i dati.
 3. Se il reclamo riguarda il trattamento di dati forniti a Eurojust da organismi dell'Unione, paesi terzi, organizzazioni internazionali o parti private, il garante europeo della protezione dei dati si accerta che Eurojust abbia effettuato le opportune verifiche.

Articolo 36 bis

Diritto al ricorso giurisdizionale contro il garante europeo della protezione dei dati

Avverso le decisioni del garante europeo della protezione dei dati in materia di dati personali operativi può essere proposto ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

Articolo 37

Responsabilità in caso di trattamento di dati non autorizzato o scorretto

1. Eurojust è responsabile dei danni cagionati da un proprio trattamento non autorizzato o scorretto dei dati conformemente all'articolo 340 del trattato.
 2. Le denunce nei confronti di Eurojust nell'ambito della responsabilità di cui al paragrafo 1 sono presentate dinanzi alla Corte di giustizia ai sensi dell'articolo 268 del trattato.
 3. Ogni Stato membro è responsabile dei danni cagionati da un proprio trattamento non autorizzato o scorretto dei dati comunicati a Eurojust, conformemente al diritto nazionale.
-

*Categorie di dati personali **operativi** di cui all'articolo 27*

1.
 - a) cognome, cognome da nubile, nome ed eventuale alias o pseudonimo;
 - b) data e luogo di nascita;
 - c) cittadinanza;
 - d) sesso;
 - e) luogo di residenza, professione e luogo di soggiorno della persona interessata;
 - f) codici di previdenza sociale **o altri codici [...] ufficiali utilizzati negli Stati membri per identificare le persone fisiche**, patenti di guida, documenti d'identità e dati del passaporto, numero di identificazione doganale e numero identificativo fiscale;
 - g) informazioni riguardanti le persone giuridiche, se comprendono informazioni relative a persone fisiche identificate o identificabili oggetto di un'indagine o di un'azione penale;
 - h) [...] dettagli [...] dei conti detenuti presso banche o altri istituti finanziari;
 - i) descrizione e natura dei fatti contestati, data in cui sono stati commessi, loro qualifica penale e livello di sviluppo delle indagini;
 - j) fatti che fanno presumere l'estensione internazionale del caso;
 - k) informazioni relative alla presunta appartenenza ad un'organizzazione criminale;
 - l) numeri di telefono, indirizzi di posta elettronica, dati relativi al traffico e dati relativi all'ubicazione, nonché [...] **qualsiasi** dato connesso necessario per identificare l'abbonato o l'utente;
 - m) dati relativi all'immatricolazione dei veicoli;
 - n) profili DNA ottenuti a partire dalla parte non codificante del DNA, fotografie e impronte digitali.

- 2.
- a) cognome, cognome da nubile, nome ed eventuale alias o pseudonimo;
 - b) data e luogo di nascita;
 - c) cittadinanza;
 - d) sesso;
 - e) luogo di residenza, professione e luogo di soggiorno della persona interessata;
 - f) descrizione e natura dei fatti che riguardano i soggetti interessati, data in cui sono stati commessi, loro qualifica penale e livello di sviluppo delle indagini;
 - g) **codice [...] di previdenza sociale o altri codici [...] ufficiali utilizzati dagli Stati membri per identificare le persone fisiche, patenti di guida, documenti d'identità e dati del passaporto, numero di identificazione doganale e numero identificativo fiscale;**
 - h) **dettagli dei conti detenuti presso banche e altri istituti finanziari;**
 - i) **numeri di telefono, indirizzi di posta elettronica, dati relativi al traffico e dati relativi all'ubicazione, nonché [...] qualsiasi dato connesso necessario per identificare l'abbonato o l'utente;**
 - j) **dati relativi all'immatricolazione dei veicoli.**
-